

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol

(75/324/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che in alcuni Stati membri i generatori aerosol devono soddisfare a talune caratteristiche tecniche fissate con prescrizioni tassative; che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro e ostacolano quindi gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che questi ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri sia in complemento, sia in luogo e posto delle loro legislazioni attuali; che queste prescrizioni devono concernere in modo particolare la fabbricazione, le condizioni di riempimento e le capacità nominali dei generatori aerosol;

considerando che allo stato attuale della tecnica conviene limitare il campo di applicazione della presente direttiva ai generatori aerosol con recipiente di metallo, di vetro o di materia plastica;

considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche definite nell'allegato della presente direttiva; che, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva « generatori aerosol »;

considerando che potrebbe accadere che generatori aerosol immessi nel mercato, pur rispondendo alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato, compromettano la sicurezza; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a tale pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva si applica ai generatori aerosol definiti all'articolo 2 ad eccezione di quelli aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 ml e di quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore a quella indicata ai punti 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. e 5.2. dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Per generatore aerosol s'intende, ai sensi della presente direttiva, l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere o allo stato liquido.

*Articolo 3*

Il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol appone sui medesimi il simbolo « 3 » (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri, per motivi connessi con i requisiti contenuti nella presente direttiva e nel suo allegato, non possono rifiutare, vietare né limitare l'immissione nel mercato di un generatore aerosol conforme alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. C 83 dell'11. 10. 1973, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. C 101 del 23. 11. 1973, pag. 28.

*Articolo 5*

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 7.

*Articolo 6*

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva « generatori aerosol », in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

*Articolo 7*

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine di 2 mesi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 8*

1. Fatte salve altre direttive comunitarie, segnatamente le direttive per le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su un'etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle piccole dimensioni (capacità totale pari od

inferiore a 150 ml) devono essere impresse in modo ben visibile, leggibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

- a) il nome, l'indirizzo, o il marchio depositato del responsabile dell'immissione nel mercato del generatore aerosol,
- b) il simbolo di conformità alla presente direttiva, ossia il simbolo « 3 » (epsilon rovesciato),
- c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento,
- d) le menzioni di cui al punto 2.2. dell'allegato,
- e) il contenuto netto in peso e in volume.

2. Gli Stati membri possono subordinare l'immissione nel mercato sul loro territorio dei generatori aerosol, all'impiego, per la redazione dell'etichettatura, della o delle lingue nazionali.

*Articolo 9*

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti ad evitare che sui generatori aerosol vengano apposti marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo « 3 » (epsilon rovesciato).

*Articolo 10*

1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni della presente direttiva, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale o tali generatori aerosol. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenesse necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 7; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

*Articolo 11*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. RYAN

## ALLEGATO

## 1. DEFINIZIONI

## 1.1. Pressioni

Per « pressioni » s'intendono le pressioni interne espresse in bar (pressioni relative).

## 1.2. Pressione di prova

Per « pressione di prova » s'intende la pressione alla quale il recipiente vuoto del generatore aerosol può essere sottoposto per 25 secondi senza che si producano fughe, né appaiano, nel caso dei recipienti di metallo o di materia plastica, deformazioni visibili e permanenti ad eccezione di quelle ammesse al punto 6.1.1.2.

## 1.3. Pressione di rottura

Per « pressione di rottura » s'intende la pressione minima che provoca un'apertura o una rottura del recipiente del generatore aerosol.

## 1.4. Capacità totale del recipiente

Per « capacità totale » s'intende il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.

## 1.5. Capacità netta

Per « capacità netta » s'intende il volume espresso in millilitri del recipiente del generatore aerosol confezionato.

## 1.6. Volume della fase liquida

Per « volume della fase liquida » s'intende la parte del volume del recipiente del generatore aerosol confezionato occupata dalle fasi non gassose.

## 1.7. Condizioni di prova

Per « condizioni di prova » s'intendono le pressioni di prova e di rottura esercitate idraulicamente a 20 °C ( $\pm 5$  °C).

## 1.8. Componenti infiammabili

« Per « componenti infiammabili » s'intendono:

- a) i gas che a pressione normale sono infiammabili a contatto con l'aria;
- b) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di scintilla inferiore o uguale a 100 °C.

Il metodo per la determinazione del punto di scintilla è definito nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 73/146/CEE <sup>(2)</sup>.

## 2. DISPOSIZIONI GENERALI

## 2.1. Costruzione ed accessori

- 2.1.1. Il generatore aerosol condizionato deve essere tale da soddisfare, nelle normali condizioni d'impiego e di immagazzinamento, alle disposizioni del presente allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 25. 6. 1973, pag. 1.

2.1.2. La valvola deve permettere una chiusura praticamente ermetica del generatore aerosol in normali condizioni di trasporto e di immagazzinamento e deve essere protetta, ad esempio mediante un coperchio di protezione, da qualsiasi apertura involontaria e da qualsiasi deterioramento.

2.1.3. La resistenza meccanica del generatore aerosol non deve essere diminuita dall'azione delle sostanze contenute, neanche per un periodo prolungato di immagazzinamento.

## 2.2. Iscrizioni

Fatte salve, in particolare, le direttive concernenti le sostanze ed i preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o sul suo imballaggio si dovranno apporre, in modo ben visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

- (a) « Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso ».
- b) « Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente », a meno che il generatore aerosol sia stato previsto a tale scopo.
- c) « Infiammabile » o il simbolo di una fiamma se il contenuto comprende più del 45 % in peso di componenti infiammabili o più di 250 g di queste materie.

## 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI METALLO

### 3.1. Capacità

La capacità totale di questi recipienti non può superare i 1 000 ml.

#### 3.1.1. *Pressione di prova del recipiente*

- a) Per i recipienti destinati ad essere condizionati ad una pressione inferiore a 6,7 bar a 50 °C la pressione di prova deve essere di almeno 10 bar.
- b) Per i recipienti destinati ad essere condizionati da una pressione uguale o superiore a 6,7 bar a 50 °C, la pressione di prova deve essere superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C.

#### 3.1.2. *Riempimento*

A 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare 12 bar qualunque sia il tipo di gas utilizzato per il condizionamento.

#### 3.1.3. *Volume della fase liquida*

A 50 °C il volume della fase liquida esistente non deve superare l'87 % della capacità netta.

Tuttavia, per i recipienti a fondo concavo, che può deformarsi in convesso prima di uno scoppio, il volume della fase liquida a 50 °C può raggiungere il 95 % della capacità netta.

## 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI VETRO

### 4.1. Recipienti plastificati o protetti in modo permanente

I recipienti di questo tipo possono essere utilizzati per il condizionamento con gas compresso, liquefatto o disciolto.

#### 4.1.1. *Capacità*

La capacità totale di tali recipienti non può superare i 220 ml.

4.1.2. *Rivestimento*

Il rivestimento deve essere un involucro protettore di materia plastica o di altro materiale appropriato, destinato ad evitare il rischio di proiezione di schegge di vetro nel caso di rottura accidentale del recipiente, e deve essere concepito in modo che non si verifichi alcuna proiezione di schegge di vetro quando il generatore aerosol confezionato, portato alla temperatura di 20 °C, cade da un'altezza di 1,8 m su una superficie di cemento.

4.1.3. *Pressione di prova del recipiente*

- a) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas compresso o disciolto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 12 bar.
- b) I recipienti impiegati per il condizionamento con gas liquefatto devono resistere ad una pressione di prova di almeno 10 bar.

4.1.4. *Riempimento*

- a) I generatori aerosol condizionati con gas compressi non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 9 bar.
- b) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 8 bar.
- c) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti o con miscele di gas liquefatti non dovranno essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Capacità totale	Percentuale in peso di gas liquefatto nella miscela totale		
	20 %	50 %	80 %
da 50 a 80 ml	3,5 bar	2,8 bar	2,5 bar
da oltre 80 a 160 ml	3,2 bar	2,5 bar	2,2 bar
da oltre 160 a 220 ml	2,8 bar	2,1 bar	1,8 bar

La tabella indica i limiti di pressione ammissibili a 20 °C in funzione della percentuale di gas.

Per le percentuali di gas non riportate nella tabella le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione.

4.1.5. *Volume della fase liquida*

A 50 °C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato non deve superare il 90 % della capacità netta.

4.2. **Recipienti di vetro non protetto**

I generatori aerosol che utilizzano recipienti di vetro non protetto sono condizionati soltanto con gas liquefatti o disciolti.

4.2.1. *Capacità*

La capacità totale di questi recipienti non può superare i 150 ml.

4.2.2. *Pressione di prova dei recipienti*

La pressione di prova del recipiente deve essere di almeno 12 bar.

4.2.3. *Riempimento*

- a) I generatori aerosol condizionati con gas disciolti non dovranno essere sottoposti, a 50 °C, ad una pressione superiore a 8 bar.

- b) I generatori aerosol condizionati con gas liquefatti non dovranno essere sottoposti, a 20 °C, a pressioni superiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Capacità totale	Percentuale in peso di gas liquefatto nella miscela totale		
	20 %	50 %	80 %
da 50 a 70 ml	1,5 bar	1,5 bar	1,25 bar
da oltre 70 a 150 ml	1,5 bar	1,5 bar	1 bar

La tabella indica i limiti di pressione ammissibile a 20 °C in funzione della percentuale di gas liquefatto.

Per le percentuali di gas non riportate nella tabella, le pressioni limite sono calcolate per estrapolazione.

#### 4.2.4. *Volume della fase liquida*

A 50 °C il volume della fase liquida del generatore aerosol condizionato con gas liquefatto o disciolto non deve superare il 90 % della capacità netta.

### 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GENERATORI AEROSOL CON RECIPIENTE DI MATERIA PLASTICA

- 5.1. I generatori aerosol con recipiente di materia plastica, che scoppiando possono produrre schegge, sono assimilati ai generatori aerosol con recipiente di vetro non protetto.
- 5.2. I generatori aerosol con recipiente di materia plastica, che scoppiando non possono produrre schegge, sono assimilati ai generatori aerosol con recipiente di vetro protetto.

### 6. PROVE

#### 6.1. Requisiti concernenti le prove, che il responsabile dell'immissione nel mercato deve garantire

##### 6.1.1. *Prova idraulica sui recipienti vuoti*

6.1.1.1. I recipienti per generatori aerosol di metallo, di vetro o di materia plastica, devono poter resistere a una prova di pressione idraulica, conformemente ai punti 3.1.1., 4.1.3. e 4.2.2.

6.1.1.2. I recipienti di metallo con deformazioni asimmetriche, deformazioni notevoli o altri difetti analoghi, saranno rifiutati. Tuttavia, a condizione che il recipiente superi la prova di rottura, è ammessa una leggera deformazione simmetrica del fondo o del profilo della parete superiore.

##### 6.1.2. *Prova di rottura dei recipienti vuoti di metallo*

Il responsabile dell'immissione nel mercato deve assicurarsi che la pressione di rottura dei recipienti sia superiore almeno del 20 % alla pressione di prova prevista.

##### 6.1.3. *Prova di caduta dei recipienti di vetro protetto*

Il fabbricante deve assicurarsi che i recipienti soddisfino alle condizioni di prova di cui al punto 4.1.2.

**6.1.4. Verifica individuale dei generatori aerosol confezionati**

- 6.1.4.1.** a) Ogni generatore aerosol confezionato deve essere immerso in un bagno d'acqua. La temperatura del bagno e la durata dell'immersione nel bagno dovranno permettere
- al contenuto del generatore aerosol di raggiungere una temperatura uniforme di 50 °C, oppure
  - alla pressione del generatore aerosol di raggiungere quella esercitata dal contenuto ad una temperatura uniforme di 50 °C.
- b) Ogni generatore aerosol che presenti una deformazione visibile permanente o una fuga deve essere rifiutato.

**6.1.4.2.** Tuttavia, il responsabile dell'immissione nel mercato può utilizzare, sotto la sua responsabilità e d'accordo con il comitato di cui all'articolo 6 della direttiva, qualsiasi sistema di prova che consenta di ottenere un risultato equivalente a quello del bagno d'acqua.

**6.2. Esempi di prove di controllo che possono essere effettuate dagli Stati membri****6.2.1. Prove dei recipienti vuoti**

La pressione di prova viene applicata per 25 secondi su cinque recipienti prelevati a caso su una partita omogenea di 2 500 recipienti vuoti, cioè fabbricati con i medesimi materiali e con il medesimo processo di fabbricazione in serie continua, o su una partita che costituisca la produzione oraria.

Se un solo recipiente non supera la prova, si preleveranno a caso dalla stessa partita dieci recipienti supplementari che verranno sottoposti alla stessa prova.

Se uno di tali recipienti non supera la prova, l'intera partita è considerata non idonea.

**6.2.2. Prova dei generatori aerosol confezionati**

Le prove di controllo di tenuta sono effettuate immergendo in un bagno d'acqua un numero significativo di generatori aerosol confezionati. La temperatura del bagno e la durata dell'immersione dei generatori aerosol nel bagno dovranno permettere al contenuto di raggiungere una temperatura uniforme di 50 °C per il tempo necessario per potersi assicurare che non si verifichino fughe o rotture.

La partita di generatori aerosol che non supera tali prove deve essere considerata non idonea.

---